

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 3977 del 25 Novembre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Serragiumenta Agricola s.n.c.** protocollo CR-25854-2015 del 04/06/2015.
Rigetto dell'istanza.

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016; 42/2016 e 53/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, 2/2016 e 35/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n. 84/2014 e con l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge

74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

- a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
- b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
- c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 04/06/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-25854-2015 presentata da Serragiumenta Agricola s.n.c., con sede legale in Altomonte (CS), via Contrada Serragiumenta, cap 87042 ; codice fiscale e P. I. 00366020782;
- che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 13/09/2016, come risulta dal verbale CR-48372-2016 del 13/09/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ha valutato e discusso l'esito istruttorio predisposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.;
- che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda, deliberando quanto riportato nella scheda "Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto: « - *VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni: 1- Per la porzione ad uso abitativo non risultano sufficientemente dimostrati i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 all'Ordinanza 57/2012 e s.m.i.. 2- Relativamente all'utilizzo della porzione ad uso abitativo dalla documentazione fornita si riscontrano informazioni discordanti. Nella Relazione sull'effettivo utilizzo dei locali abitativi fornito del 26/08/2016 a seguito di richiesta di integrazioni, il tecnico dichiara: "la Montanari Francesca ha utilizzato, fino alla data del sisma le strutture nei terreni ed in particolare la porzione residenziale era occupata dalla stessa, in quanto dedita alla lavorazione dei campi in prima persona. In particolare la residenza veniva impiegata dalla Montanari Francesca durante il giorno come mensa per lei e per i familiari che la coadiuvavano nelle attività agricole e durante la notte come dormitorio." Nella dichiarazione allegata alla richiesta di ricalcolo e nell'Allegato richiamato "perizia giudiziale" del Geom Berti si dichiara che la porzione abitativa era "utilizzata all'atto del sisma e nei 36 mesi antecedenti, come ricovero per i dipendenti dell'azienda agricola operante" e successivamente "dal Sig. Rondina Gabriele, dipendente dell'azienda agricola Montanari Francesca". 3- La porzione ad uso produttivo non è ammessa a contributo in quanto non risulta sufficientemente dimostrato il suo utilizzo ante sisma. 4- In merito a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 dell'ordinanza 57/2012 e s.m.i. "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi*

dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili". Dalla documentazione fornita, relativamente alla nuova ditta operante sul fondo, non risulta dimostrata l'effettiva necessità per il nuovo locatore Bergami Paolo di ripristinare gli immobili al fine di proseguire l'attività produttiva. In riferimento all'art. 2 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e s.m.i. sopra-richiamato, si riscontra che al momento Bergami Paolo gestisce il fondo senza utilizzare l'immobile oggetto di Domanda di Contributo e qualora non avvenga la sistemazione degli immobili la locazione si intenderà riferita solo ai terreni. Agli atti non risulta dimostrata la necessità della Ditta Bergami Paolo di avere operai fissi/stagionali e di necessitare degli immobili oggetto di richiesta di contributo per il proseguo dell'attività produttiva. Al momento si riscontra che il Contratto di Affitto all'art. 2 richiama: "La Società Serragiumenta Agricola SNC concede in fitto ai sensi dell'art. 1615 del C.C. il terreno sito in Poggio Renatico, meglio specificato in premessa, alla Ditta Individuale Bergami Paolo che accetta. Verranno automaticamente inclusi nella presente locazione gli immobili (abitazione e stalla) di cui alle premesse dal momento il cui la proprietà eseguirà i lavori per renderli agibili, il tutto dietro, di comune accordo, senza che venga pattuito alcun obbligo di ripristino in capo alla proprietà. Chiaramente in mancanza di sistemazione di tali immobili la locazione si intenderà riferita esclusivamente ai terreni e per tali resterà in essere".

5- Il progetto presentato in relazione alla attività da svolgere all'interno, alla distribuzione degli spazi, alla consistenza dell'attività produttiva dell'azienda locataria Bergami Paolo Impresa Individuale, alla scelta delle finiture e delle tipologie costruttive risulta poco funzionale al razionale utilizzo ai fini produttivi. Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis»

- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. (protocollo CR-54903-2016 del 14/10/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto che al predetto preavviso di rigetto non è stato opposto rifiuto entro il termine previsto dal citato articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Vista la scheda "Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sugli immobili (come riportato in scheda "Riepilogativa" tabella "Riepilogo degli interventi proposti"), per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata da **Serragiumenta Agricola s.n.c.**, con sede legale in Altomonte (CS), via Contrada Serragiumenta, cap 87042 ; codice fiscale e P. I. 00366020782;

- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sui beni immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-54903-2016 del 14/10/2016), che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

**CR-25854-2015 SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. DI SALVATORE CARLO BILOTTI E C.
- RITA BILOTTI - RIAMMISSIONE**

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)
n.1	Poggio Renatico	33	100 sub. 1-2	TAB. B - lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 471,87 Post: - 471,71	0	618.377,96

(*) Il Costo Convenzionale dichiarato e richiesto da Domanda e da Perizia Giurata è pari a € 648.591,93.

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: - 0,00 mq Post: - 0,00 mq	Magazzino, deposito, fienile Demolizione e ricostruzione	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

- 1- Per la **porzione ad uso abitativo** non risultano sufficientemente dimostrati i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 all'Ordinanza 57/2012 e s.m.i.;
- 2- Relativamente all'utilizzo della **porzione ad uso abitativo** dalla documentazione fornita si riscontrano informazioni discordanti. Nella Relazione sull'effettivo utilizzo dei locali abitativi fornito del 26/08/2016 a seguito di richiesta di integrazioni, il tecnico dichiara: *"la Montanari Francesca ha utilizzato, fino alla data del sisma le strutture nei terreni ed in particolare la porzione residenziale era occupata dalla stessa, in quanto dedita alla lavorazione dei campi in prima persona. In particolare la residenza veniva impiegata dalla Montanari Francesca durante il giorno come mensa per lei e per i familiari che la coadiuvavano nelle attività agricole e durante la notte come dormitorio."* Nella dichiarazione allegata alla richiesta di ricalcolo e nell'Allegato richiamato *"perizia giudiziale"* del Geom Berti si dichiara che la porzione abitativa era *"utilizzata all'atto del sisma e nei 36 mesi antecedenti, come ricovero per i dipendenti"*

dell'azienda agricola operante" e successivamente "dal Sig. Rondina Gabriele, dipendente dell'azienda agricola Montanari Francesca".

- 3- **La porzione ad uso produttivo** non è ammessa a contributo in quanto non risulta sufficientemente dimostrato il suo utilizzo ante sisma.
- 4- In merito a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 dell'ordinanza 57/2012 e s.m.i. *"Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla **ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva** in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili"*. Dalla documentazione fornita, relativamente alla nuova ditta operante sul fondo, non risulta dimostrata l'effettiva necessità per il nuovo locatore Bergami Paolo di ripristinare gli immobili al fine di proseguire l'attività produttiva.
In riferimento all'art. 2 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e s.m.i. sopra-richiamato, si riscontra che al momento Bergami Paolo gestisce il fondo senza utilizzare l'immobile oggetto di Domanda di Contributo e qualora non avvenga la sistemazione degli immobili la locazione si intenderà riferita solo ai terreni. Agli atti non risulta dimostrata la necessità della Ditta Bergami Paolo di avere operai fissi/stagionali e di necessitare degli immobili oggetto di richiesta di contributo per il proseguo dell'attività produttiva. Al momento si riscontra che il Contratto di Affitto all'art. 2 richiama: *"La Società Serraggiunta Agricola SNC concede in fitto ai sensi dell'art. 1615 del C.C. il terreno sito in Poggio Renatico, meglio specificato in premessa, alla Ditta Individuale Bergami Paolo che accetta. Verranno automaticamente inclusi nella presente locazione gli immobili (abitazione e stalla) di cui alle premesse dal momento il cui la proprietà eseguirà i lavori per renderli agibili, il tutto dietro, di comune accordo, senza che venga pattuito alcun obbligo di ripristino in capo alla proprietà. Chiaramente in mancanza di sistemazione di tali immobili la locazione si intenderà riferita esclusivamente ai terreni e per tali resterà in essere"*.
- 5- **Il progetto** presentato in relazione alla attività da svolgere all'interno, alla distribuzione degli spazi, alla consistenza dell'attività produttiva dell'azienda locataria Bergami Paolo Impresa Individuale, alla scelta delle finiture e delle tipologie costruttive risulta poco funzionale al razionale utilizzo ai fini produttivi.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.